

Deliberazione della Giunta Regionale 3 febbraio 2012, n. 34-3367

Programma di Sviluppo Rurale 2007 - 2013 - Misura 114 "Utilizzo di servizi di consulenza in agricoltura" - Disposizioni per emanazione bando pubblico di adesione alla Misura da parte delle aziende agricole per il periodo di programmazione 2012 - 2013.

A relazione dell'Assessore Sacchetto:

Il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), prevede, tra l'altro, la concessione di un sostegno, di cui all'art. 20, lettera a), punto IV), allo scopo di aiutare gli imprenditori agricoli e i detentori di aree forestali a sostenere le spese di consulenza per migliorare il rendimento globale della loro azienda.

Lo stesso Reg. (CE) n. 1698/2005, all'articolo 24 "Utilizzo di servizi di consulenza", prevede:

1. Il sostegno di cui all'art. 20, lettera a), punto IV), è concesso allo scopo di aiutare gli imprenditori agricoli e i detentori di aree forestali a sostenere le spese di consulenza per migliorare il rendimento globale della loro azienda.

Il servizio di consulenza agli agricoltori copre almeno:

a) i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui agli articoli 4 e 5 e agli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003;

b) i requisiti in materia di sicurezza sul lavoro prescritti dalla normativa comunitaria.

2. Il sostegno per il ricorso a servizi di consulenza è limitato ai massimali fissati nell'allegato al Reg. (CE) n. 1698/2005 (pari a un contributo fino a €. 1.500,00 per consulenza).

Il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 stabilisce, tra l'altro, norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune, istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007, abroga il Regolamento (CE) n. 1782/2003 e definisce il Sistema di consulenza aziendale con le caratteristiche che devono possedere i servizi di consulenza aziendale che gli Stati membri devono mettere a disposizione degli agricoltori (art. 12), nonché gli obblighi a carico delle autorità designate e degli enti privati (art. 13).

Il Regolamento (Ce) n. 74/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), introduce le nuove sfide con l'Health Check della Politica Agricola Comunitaria.

Il Regolamento (Ce) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR, ha precisato, all'art. 15, che i servizi di consulenza agli agricoltori che beneficiano di un sostegno ai sensi dell'art. 24 del Regolamento (CE) n. 1698/2005, devono essere conformi alle disposizioni dettate dal Titolo II, Capo 3, del Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio e alle rispettive modalità di applicazione (Regolamento ora abrogato e sostituito dal Reg. (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, con riferimenti al Titolo II, Capitolo 3, artt. 12 e 13).

Le Autorità e gli Organismi selezionati per la prestazione di servizi di consulenza agli agricoltori devono cioè disporre di adeguate risorse in termini di personale qualificato, mezzi tecnici e amministrativi, nonché esperienza e affidabilità nella prestazione di consulenza in merito ai criteri, alle condizioni e ai requisiti di cui all'art. 24, paragrafo 1, secondo comma, lett. a) e b), del Regolamento (CE) n. 1698/2005.

Con la deliberazione n. 44-7485 del 19.11.2007, la Giunta regionale del Piemonte ha approvato, ai sensi del Reg. (CE) n. 1698/2005, il Programma di sviluppo rurale del Piemonte 2007-2013 (PSR 2007-2013), che prevede, tra l'altro, l'adozione della Misura 114 "Utilizzo dei servizi di consulenza in agricoltura".

Con decisione C(2007) 5944 del 28 novembre 2007, la Commissione delle Comunità Europee ha approvato il suddetto PSR del Piemonte 2007-2013.

Nello stesso Programma di Sviluppo Rurale tra l'altro, è compresa la Misura 114 "Utilizzo dei servizi di consulenza in agricoltura"

La Misura viene applicata in due fasi successive:

- a) 1^a fase: bando di selezione e riconoscimento dei soggetti erogatori di servizi di consulenza agricola
- b) 2^a fase: apertura delle domande degli imprenditori agricoli che intendono avvalersi del servizio di consulenza aziendale agricola.

La prima fase è stata avviata e realizzata con l'approvazione della DGR n. 27-11352 del 04.05.2009 avente per oggetto "Programma di Sviluppo Rurale del Piemonte 2007 – 2013 – Misura 114 Utilizzo dei servizi di consulenza in agricoltura – Istruzioni applicative per il riconoscimento dei Soggetti erogatori dei servizi di consulenza aziendale agricola" a cui è seguita l'emanazione del relativo bando di selezione e riconoscimento dei Soggetti erogatori dei servizi di consulenza aziendale agricola attraverso l'approvazione della Determinazione n. 487/DB1107 del 09.06.2009 avente per oggetto: "Programma di Sviluppo Rurale del Piemonte 2007-2013 - Misura 114: utilizzazione di servizi di consulenza agricola – Anno 2009 – Approvazione Bando per il riconoscimento dei Soggetti erogatori dei servizi di consulenza aziendale agricola – Apertura domande ed approvazione modulistica".

Questa prima fase si è conclusa il 2.12.2009 con il riconoscimento da parte della Regione Piemonte di tredici Soggetti erogatori dei servizi di consulenza aziendale agricola.

Nell'anno 2011 è seguito il riconoscimento di un ulteriore Soggetto erogatore del servizio di consulenza aziendale agricola: il quattordicesimo in Piemonte.

La seconda fase ha preso avvio nell'anno 2010 con l'approvazione:

- della DGR n. 65-13249 del 08.02.2010 avente per oggetto: "Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 - Misura 114 "Utilizzo di servizi di consulenza in agricoltura" – Disposizioni per emanazione bando pubblico di adesione alla Misura da parte delle aziende agricole"

- del bando di adesione delle aziende agricole alla Misura 114 attraverso l'approvazione della Determinazione dirigenziale n. 398/DB1107 del 12.04.2010 avente per oggetto: "Programma di sviluppo rurale 2007-2013 - Misura 114: Utilizzo dei servizi di consulenza in agricoltura – Biennio 2010-2011 – Apertura domande di aiuto in favore degli agricoltori che utilizzano i servizi di consulenza aziendale agricola – Approvazione Bando con disposizioni operative, schemi e modulistica – Pubblicazione elenco regionale Soggetti erogatori di servizi di consulenza aziendale agricola riconosciuti".

Con la DGR 64-700 del 29.09.2010 "Ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione", sono stati stabiliti i termini per la conclusione dei procedimenti di competenza regionale.

Per evitare interruzioni ai servizi di consulenza aziendale agricola, avviati in Piemonte ormai da un biennio, si ritiene necessario continuare ad incentivare il loro utilizzo da parte degli imprenditori agricoli piemontesi attraverso l'emanazione di un nuovo bando per garantire il servizio per l'ulteriore biennio 2012 – 2013.

A tale scopo viene dato mandato, alla Direzione regionale 11 Agricoltura, Settore Servizi di Sviluppo Agricolo, di predisporre ed approvare, con determinazione dirigenziale, il bando con gli schemi e modelli necessari per l'attuazione della Misura stessa, nonché le relative procedure operative e disposizioni organizzative inerenti la presentazione delle domande, le modalità di esecuzione delle consulenze, i pagamenti, il monitoraggio della Misura, i controlli e quant'altro necessario per l'applicazione.

Si dovrà inoltre provvedere alla pubblicazione dell'Elenco regionale aggiornato dei Soggetti erogatori dei servizi di consulenza aziendale agricola riconosciuti.

Nella predisposizione del bando la Direzione regionale 11 Agricoltura, Settore Servizi di Sviluppo Agricolo, dovrà attenersi ai seguenti indirizzi e prescrizioni:

1) Il bando pubblico dovrà essere unico per tutti i settori produttivi dell'agricoltura piemontese ed avere una durata biennale, riferita agli anni 2012-2013.

Le Province sono incaricate di attuare sul proprio territorio la Misura 114, secondo quanto previsto dalla presente deliberazione e dalla successiva determinazione riguardante l'approvazione ed emanazione del bando.

Il servizio di consulenza sarà attuato dai Soggetti erogatori dei servizi di consulenza aziendale agricola riconosciuti dalla Regione Piemonte con Determinazione n. 398/DB1107 del 12.04.2010 e con Determinazione n. 581/DB1107 del 16.06.2011

2) Per il finanziamento delle domande per l'utilizzo di servizi di consulenza in agricoltura vengono destinate, per il biennio 2012-2013, risorse finanziarie statali e comunitarie per un importo fino a € 8.000.000,00 di spesa pubblica cofinanziata con i fondi FEASR (44% del contributo a carico di tale fondo comunitario), comprensivi delle risorse finanziarie non utilizzate dal precedente bando Misura 114, periodo 2010-2011

Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

3). Per la ricezione delle domande, nel periodo 2012-2013 vengono aperte tre finestre, a febbraio 2012, a settembre 2012 e a Gennaio 2013, durante le quali l'imprenditore agricolo potrà presentare domanda di aiuto, ai sensi della Misura 114, alla Provincia competente per territorio.

Le domande di adesione alla Misura 114 vengono presentate per via informatica presso le Amministrazioni Provinciali competenti per territorio.

Le domande sono completate, ciascuna, da un contratto di consulenza che, debitamente sottoscritto dalle parti interessate, rimane agli atti del beneficiario del contributo o del CAA a cui l'imprenditore agricolo ha conferito mandato per la tenuta del fascicolo aziendale.

La mancata sottoscrizione del contratto rende nulla la domanda.

4) In linea con la modifica della scheda della Misura 114, proposta dalla Regione Piemonte alla Commissione Europea, che estende da una a tre le consulenze erogabili e finanziabili nel periodo considerato, il contributo è concedibile fino ad un massimo di tre consulenze annuali nel periodo 2010-2013.

Nel periodo 2012-2013 potranno essere presentate al massimo due domande per consulenze annuali od una domanda biennale per due consulenze annuali.

Nelle more dell'approvazione, da parte della Commissione Europea, della modifica sopra indicata, le domande presentate dalle aziende che hanno già usufruito di una consulenza (svolta nel periodo 2010-2011, ai sensi della Misura 114, avendo aderito al relativo bando) o che hanno già presentato domanda in una precedente finestra per il biennio 2012 - 2013 (che sarà prevista dal nuovo bando di cui, con la presente deliberazione, si emanano le linee guida), sono ricevibili, dalle Province, che sospenderanno i termini del procedimento fino ad avvenuta decisione della Commissione Europea.

Nel caso di domanda biennale, qualora non sia ancora stata richiesta o non sia già stata usufruita alcuna consulenza ai sensi della Misura 114 del PSR 2007 - 2013, la stessa potrà essere ricevuta e approvata per la parte relativa alla prima consulenza annuale, mentre per la seconda annualità rimarranno sospesi i termini del procedimento fino ad avvenuta decisione della Commissione Europea.

Ad avvenuta approvazione, da parte della Commissione Europea, della modifica indicata, le Province provvederanno ad istruire anche tali domande.

In caso contrario si applicano le disposizioni di cui alla scheda di Misura 114, già approvata dalla Commissione Europea con decisione C(2007) 5944 del 28 novembre 2007, e pertanto le Province provvederanno ad archiviare tutte le domande pervenute ed i cui termini erano sospesi, dandone comunicazione agli interessati.

Nel caso in cui la domanda di aiuto presentata non venga approvata dalla Provincia competente dell'istruttoria, l'imprenditore agricolo potrà far valere il diritto di recesso previsto nel contratto di consulenza, fatte salve le eventuali prestazioni già eseguite dal Soggetto erogatore del servizio di consulenza aziendale agricola.

5) Predisposizione di graduatorie di livello regionale delle domande pervenute, nel caso in cui le risorse finanziarie stanziare, fino ad un massimo di €. 8.000.000,00 (tenuto conto degli eventuali residui derivanti dal precedente bando Misura 114, periodo 2010-2011, approvato con

Determinazione Dirigenziale n. 398/DB1107 del 12.04.2010), non siano sufficienti a finanziare tutte le domande di aiuto pervenute. Tali graduatorie dovranno tenere conto dei seguenti criteri di priorità:

- Azienda agricola che ha presentato domanda alla Pubblica Amministrazione per ottenere gli aiuti previsti per l'insediamento dei giovani agricoltori ai sensi della Misura 112 del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013.
- Azienda agricola a titolarità di un giovane agricoltore (già insediato con meno di 40 anni di età)
- Azienda agricola a titolarità di un agricoltore con età compresa fra i 40 anni e 50 anni di età.
- Azienda agricola a titolarità di un Imprenditore Agricolo Professionale (I.A.P.)
- Azienda agricola a titolarità di una imprenditrice donna
- Azienda agricola ricadente in zone vulnerabili da nitrati
- Azienda agricola che ha presentato domanda sulla Misura 121 (Ammodernamento delle aziende agricole) del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, relativamente ai bandi per l'adesione alle "nuove sfide" Health Check:.
- Azienda agricola che ha ricevuto o è in attesa di ricevere (in quanto inserita negli elenchi di liquidazione della Pubblica Amministrazione) pagamenti diretti comunitari (P.A.C.) superiori a € 15.000,00 nell'anno 2010

Per ogni criterio sopra indicato viene riconosciuto il punteggio che è stato sottoposto all'esame del Comitato di Sorveglianza del PSR 2007-2013, attraverso la consultazione scritta realizzata dal 25/01/2010 al 01/02/2010 e successivamente recepito dal bando 2010-2011 approvato con Determinazione Dirigenziale n. 398/DB1107 del 12.04.2010.

6) Il massimale di spesa ammessa previsto dalla Misura 114 del PSR è fissato in €. 1.875,00 per ciascuna consulenza, con un contributo concedibile fino all'80% della spesa ammessa, pari ad €. 1.500,00 per consulenza annuale.

L'IVA della fattura non è ammissibile a contributo.

7) Ciascuna azienda agricola che intende avvalersi del servizio di consulenza aziendale dovrà indicare nella domanda di aiuto il Soggetto erogatore del servizio di consulenza aziendale agricola prescelto e con tale Soggetto sottoscrivere, pena la decadenza della domanda, il contratto di consulenza.

Infatti, attraverso la sottoscrizione del sopra citato contratto di consulenza con i Soggetti erogatori dei servizi di consulenza aziendale agricola riconosciuti dalla Regione, si ritiene assolta la valutazione di adeguatezza prevista dal comma d) dell'articolo 24 "controlli amministrativi" del Regolamento CE 65/2011, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale, in quanto trattasi:

- di contributo di importo limitato (massimo €. 1.500,00);

- i Soggetti erogatori dei servizi di consulenza aziendale agricola sono riconosciuti dalla Regione sulla base di specifici requisiti soggettivi ed oggettivi;
- Il beneficiario del contributo partecipa alla spesa della consulenza con una quota di almeno il 20% più l'importo dell'IVA che rimane a proprio carico.

8) Gli interventi di consulenza aziendale agricola devono essere attuati e terminati entro un anno dalla data di chiusura della finestra aperta per la ricezione delle domande di adesione alla Misura 114 del PSR, ovvero essere attuati entro due anni nel caso della domanda di aiuto biennale.

9) I pagamenti vengono effettuati dall'Agenzia Regionale per i Pagamenti de Erogazioni in Agricoltura (A.R.P.E.A.) a mezzo di liste di liquidazione trasmesse dalle Province.

10) Inoltre, circa l'utilizzo del personale tecnico del Soggetto erogatore del servizio di consulenza aziendale agricola nello svolgimento dell'attività consulenziale, si ravvisa la necessità di meglio chiarire le cause di incompatibilità nell'utilizzo dello stesso personale tecnico anche in interventi previsti da altre Misure del PSR (in particolare la Misura 111, Azione 1, Sottoazione b "Informazione nel settore agricolo" e negli interventi di assistenza tecnica previsti dalla Misura 214, Azione 1 "Applicazione di tecniche di produzione integrata" del PSR 2007-2013) affini a quelli previsti dalla Misura 114.

Al fine quindi di rendere maggiormente chiara la norma contenuta nella DGR n. 27-11352 del 4.5.2009, avente per oggetto: "Programma di Sviluppo Rurale del Piemonte 2007 – 2013 – Misura 114 "Utilizzo dei servizi di consulenza in agricoltura" – Istruzioni applicative per il riconoscimento dei Soggetti erogatori dei servizi di consulenza aziendale agricola", ed in particolare il capitolo 3. "Caratteristiche del Soggetto erogatore", punto 3.2. lettera f) "Requisiti minimi - Incompatibilità per il personale tecnico dipendente, socio, associato, convenzionato o consulente utilizzato per l'erogazione del servizio", si ritiene di modificare lo stesso punto 3.2. lettera f) come di seguito riportato:

Il personale tecnico può: "essere coinvolto operativamente nella Misura 111, Azione 1, Sottoazione b "Informazione nel settore agricolo" e negli interventi di assistenza tecnica previsti dalla Misura 214, Azione 1 "Applicazione di tecniche di produzione integrata" del PSR 2007-2013 per non più di un terzo del proprio tempo pieno lavorativo o per non più di un terzo del numero di aziende che un tecnico agricolo può seguire, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia, per ognuna delle Misure del PSR sopra citate.

Acquisito il parere del Comitato ex art. 8 della legge n. 17/1999, in data 26.01.2012.

La presente deliberazione e la successiva determinazione dirigenziale saranno pubblicate, oltre che sul Bollettino Ufficiale Regionale, anche sul sito web della Regione Piemonte dall'indirizzo: <http://www.regione.piemonte.it/agri>.

Tenuto conto di quanto sopra esposto, la Giunta regionale, unanime,

delibera

- di autorizzare, per le considerazioni di cui in premessa, ed ai sensi di quanto previsto dall'art. 24 del Regolamento (CE) n. 1698/2005 e dalla Misura 114 "Utilizzo di servizi di consulenza in agricoltura" del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 del Piemonte, la Direzione regionale 11 Agricoltura, Settore Servizi di Sviluppo Agricolo, ad approvare, con determinazione dirigenziale, il

bando pubblico per l'apertura delle domande degli imprenditori agricoli che intendono avvalersi di servizi di consulenza aziendale agricola, predisponendo gli schemi e modelli necessari per l'attuazione della Misura stessa, nonché le relative procedure operative e disposizioni organizzative inerenti presentazione delle domande, le modalità di esecuzione delle consulenze, i pagamenti, il monitoraggio della Misura, i controlli e quant'altro necessario per l'applicazione.

La Direzione 11 Agricoltura dovrà inoltre provvedere alla pubblicazione dell'Elenco regionale aggiornato dei Soggetti erogatori dei servizi di consulenza aziendale agricola riconosciuti.

Nella predisposizione del bando la stessa Direzione regionale 11 Agricoltura, Settore Servizi di Sviluppo Agricolo, dovrà attenersi ai seguenti indirizzi e prescrizioni:

1) Il bando pubblico dovrà essere unico per tutti i settori produttivi dell'agricoltura piemontese ed avere una durata biennale, riferita agli anni 2012-2013.

Le Province sono incaricate di attuare sul proprio territorio la Misura 114, secondo quanto previsto dalla presente deliberazione e dalla successiva determinazione riguardante l'approvazione ed emanazione del bando.

Il servizio di consulenza sarà attuato dai Soggetti erogatori dei servizi di consulenza aziendale agricola riconosciuti dalla Regione Piemonte con Determinazione n. 398/DB1107 del 12.04.2010 e con Determinazione n. 581/DB1107 del 16.06.2011

Ciascuna azienda agricola che intende avvalersi del servizio di consulenza aziendale dovrà indicare nella domanda di aiuto il Soggetto erogatore del servizio di consulenza aziendale agricola prescelto e con tale Soggetto, pena la decadenza della domanda, sottoscrivere il relativo contratto di consulenza.

2) Per il finanziamento delle domande per l'utilizzo di servizi di consulenza in agricoltura vengono destinate, per il biennio 2012-2013, risorse finanziarie statali e comunitarie per un importo fino a € 8.000.000,00 di spesa pubblica cofinanziata con i fondi FEASR (44% del contributo a carico di tale fondo comunitario), comprensivi delle risorse finanziarie non utilizzate dal precedente bando Misura 114, periodo 2010-2011

Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

3) Per la ricezione delle domande, nel periodo 2012-2013 vengono aperte tre finestre, a febbraio 2012, a settembre 2012 e a Gennaio 2013, durante le quali l'imprenditore agricolo potrà presentare domanda di aiuto, ai sensi della Misura 114, alla Provincia competente per territorio.

Le domande di adesione alla Misura 114 vengono presentate per via informatica presso le Amministrazioni Provinciali competenti per territorio.

Le domande sono completate, ciascuna, da un contratto di consulenza che, debitamente sottoscritto dalle parti interessate, rimane agli atti del beneficiario del contributo o del CAA a cui l'imprenditore agricolo ha conferito mandato per la tenuta del fascicolo aziendale.

La mancata sottoscrizione del contratto rende nulla la domanda.

4) In linea con la modifica della scheda della Misura 114, proposta dalla Regione Piemonte alla Commissione Europea, che estende da una a tre le consulenze erogabili e finanziabili nel periodo

considerato, il contributo è concedibile fino ad un massimo di tre consulenze annuali nel periodo 2010-2013.

Nel periodo 2012-2013 potranno essere presentate al massimo due domande per consulenze annuali od una domanda biennale per due consulenze annuali.

Nelle more dell'approvazione, da parte della Commissione Europea, della modifica sopra indicata, le domande presentate dalle aziende che hanno già usufruito di una consulenza (svolta nel periodo 2010-2011, ai sensi della Misura 114, avendo aderito al relativo bando) o che hanno già presentato domanda in una precedente finestra per il biennio 2012 - 2013 (che sarà prevista dal nuovo bando di cui, con la presente deliberazione, si emanano le linee guida), sono ricevibili, dalle Province, che sospenderanno i termini del procedimento fino ad avvenuta decisione della Commissione Europea.

Nel caso di domanda biennale, qualora non sia ancora stata richiesta o non sia già stata usfruita alcuna consulenza ai sensi della Misura 114 del PSR 2007 - 2013, la stessa potrà essere ricevuta, e approvata per la parte relativa alla prima consulenza annuale, mentre per la seconda annualità rimarranno sospesi i termini del procedimento fino ad avvenuta decisione della Commissione Europea.

Ad avvenuta approvazione della modifica indicata, da parte della Commissione Europea, le Province provvederanno ad istruire anche tali domande.

In caso contrario si applicano le disposizioni di cui alla scheda di Misura 114, già approvata dalla Commissione Europea con decisione C(2007) 5944 del 28 novembre 2007, e pertanto le Province provvederanno ad archiviare tutte le domande pervenute ed i cui termini erano sospesi, dandone comunicazione agli interessati.

Nel caso in cui la domanda di aiuto presentata non venga approvata dalla Provincia competente dell'istruttoria, l'imprenditore agricolo potrà far valere il diritto di recesso previsto nel contratto di consulenza, fatte salve le eventuali prestazioni già eseguite dal Soggetto erogatore del servizio di consulenza aziendale agricola.

5) Predisposizione di graduatorie di livello regionale delle domande pervenute, nel caso in cui le risorse finanziarie stanziare, fino ad un massimo di €. 8.000.000,00 (tenuto conto degli eventuali residui derivanti dal precedente bando Misura 114, periodo 2010-2011, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 398/DB1107 del 12.04.2010), non siano sufficienti a finanziare tutte le domande di aiuto pervenute. Tali graduatorie dovranno tenere conto dei seguenti criteri di priorità:

- Azienda agricola che ha presentato domanda alla Pubblica Amministrazione per ottenere gli aiuti previsti per l'insediamento dei giovani agricoltori ai sensi della Misura 112 del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013.
- Azienda agricola a titolarità di un giovane agricoltore (già insediato con meno di 40 anni di età)
- Azienda agricola a titolarità di un agricoltore con età compresa fra i 40 anni e 50 anni di età.
- Azienda agricola a titolarità di un Imprenditore Agricolo Professionale (I.A.P.)
- Azienda agricola a titolarità di una imprenditrice donna

- Azienda agricola ricadente in zone vulnerabili da nitrati
- Azienda agricola che ha presentato domanda sulla Misura 121 (Ammodernamento delle aziende agricole) del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, relativamente ai bandi per l'adesione alle "nuove sfide" Health Check:.
- Azienda agricola che ha ricevuto o è in attesa di ricevere (in quanto inserita negli elenchi di liquidazione della Pubblica Amministrazione) pagamenti diretti comunitari (P.A.C.) superiori a € 15.000,00 nell'anno 2010

Per ogni criterio sopra indicato viene riconosciuto il punteggio che è stato sottoposto all'esame del Comitato di Sorveglianza del PSR 2007-2013, attraverso la consultazione scritta realizzata dal 25/01/2010 al 01/02/2010 e successivamente recepito dal bando 2010-2011 approvato con Determinazione Dirigenziale n. 398/DB1107 del 12.04.2010.

6) Il massimale di spesa ammessa previsto dalla Misura 114 del PSR è fissato in €. 1.875,00 per ciascuna consulenza, con un contributo concedibile fino all'80% della spesa ammessa, pari ad €. 1.500,00 per consulenza annuale.

L'IVA della fattura non è ammissibile a contributo.

7) Ciascuna azienda agricola che intende avvalersi del servizio di consulenza aziendale dovrà indicare nella domanda di aiuto il Soggetto erogatore del servizio di consulenza aziendale agricola prescelto e con tale Soggetto, pena la decadenza della domanda, sottoscrivere il relativo contratto di consulenza.

Per quanto detto in premessa la sottoscrizione del contratto ai sensi della Misura 114 del PSR 2007-2013, da parte dell'azienda agricola con il Soggetto erogatore indicato in domanda, assolve agli obblighi previsti dall'articolo 24, comma d) del Regolamento CE 65/2011.

8) Gli interventi di consulenza aziendale agricola devono essere attuati e terminati entro un anno dalla data di chiusura della finestra aperta per la ricezione delle domande di adesione alla Misura 114 del PSR, ovvero essere attuati entro due anni nel caso della domanda di aiuto biennale.

- di disporre che i pagamenti vengono effettuati dall'Agenzia Regionale per i Pagamenti de Erogazioni in Agricoltura (A.R.P.E.A.) a mezzo di liste di liquidazione trasmesse dalle Province.

- di modificare, per quanto precisato in premessa, le Istruzioni applicative per il riconoscimento dei Soggetti erogatori dei servizi di consulenza aziendale agricola approvate con DGR n. 27-11352 del 04/05/2009, al capitolo 3. Caratteristiche del Soggetto erogatore, punto 3.2. lettera f) Requisiti minimi - Incompatibilità per il personale tecnico dipendente, socio, associato, convenzionato o consulente utilizzato per l'erogazione del servizio, nel modo di seguito indicato.

Il personale tecnico può: "essere coinvolto operativamente nella Misura 111, Azione 1, Sottoazione b "Informazione nel settore agricolo" e negli interventi di assistenza tecnica previsti dalla Misura 214, Azione 1 "Applicazione di tecniche di produzione integrata" del PSR 2007-2013 per non più di un terzo del proprio tempo pieno lavorativo o per non più di un terzo del numero di aziende che un tecnico agricolo può seguire, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia, per ognuna delle Misure del PSR sopra citate.

La presente deliberazione e la successiva determinazione dirigenziale saranno pubblicate, oltre che sul Bollettino Ufficiale Regionale, anche sul sito web della Regione Piemonte dall'indirizzo: <http://www.regione.piemonte.it/agri>.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'articolo 5 della Legge regionale n. 22/2010.

(omissis)